REGOLAMENTO (CE) N. 779/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2275/96 prevede una partecipazione finanziaria delle Comunità ad azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitaria all'interno e all'estemo della Comunità;

considerando che è opportuno definire le principali azioni che saranno prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario comunitario:

considerando che tali azioni devono seguire una strategia coerente e presentare garanzie per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi previsti a medio termine e la tutela degli interessi comunitari; che queste azioni, a cui devono impegnarsi i principali operatori interessati della filiera economica, devono essere presentate in una forma armonizzata e contenere i dati necessari per consentire una valutazione:

considerando che i redditi provenienti dagli oneri obbligatori imposti agli operatori possono essere utilizzati quale contributo delle organizzazioni professionali;

considerando che occorre prevedere la procedura da seguire e i criteri da applicare allo scopo di determinare, per il 1999, gli Stati membri in vui verranno eseguite le azioni di promozione e ripartire tra di essi l'importo globale disponibile;

considerando che occorre determinare le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle organizzazioni professionali nonché quelle relative alla valutazione e alla selezione delle azioni da parte degli organismi autorizzati dagli Stati membri; che, nell'ambito di tale procedura, occorre consentire alla Commissione di inviare le proprie osservazioni agli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere le modalità rela-

tive ad un'eventuale seconda fase di finanziamento;

(1) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 7.

considerando che le gestione amministrativa e finanziaria dei contratti è disciplinata dal regolamento (CE) n. 481/ 1999 che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli (2); che non occorre pertanto stabilire tali regole nell'ambito del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e prodotti della floricoltura previste dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, nella Comunità e fuori di essa, sono incluse all'interno di programmi.
- Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti che rivestono un'ampiezza sufficiente per contribuire ad aumentare lo smaltimento della produzione e il consumo, nonché, eventualmente a tale fine, consentire di orientare e adeguare la produzione alle necessità del mercato.
- La durata del programma non può superare un anno a decorrere dalla data della firma del contratto.

Articolo 2

- I programmi possono concernere le seguenti azioni:
- a) l'organizzazione di campagne pubblicitarie generiche radiotelevisive e sui giornali, nonché mediante mani-
- b) l'organizzazione di azioni di informazione sui luoghi di vendita;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni:
- d) la preparazione di pubblicazioni e di materiale audivi-
- e) l'organizzazione di campagne di relazioni pubbliche presso opinionisti e la popolazione in generale;
- f) la preparazione di materiale pedagogico.

⁽⁴⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.